



Regione Siciliana

COMUNE DI VENETICO

Città Metropolitana di Messina



PROT. 1418 13 FEB 2017

al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
MESSINA

pec: ordineavvocatimessina@pec.it

al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
BARCELLONA P.G.

pec: ord.barcellonapdg@cor.legalmail.it

al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
PATTI

pec: ordine@avvocatipatti.it

OGGETTO: Trasmissione avviso per manifestazione interesse ai fini del conferimento di incarico legale – Costituzione in giudizio del Comune di Venetico innanzi al Giudice di Pace di Messina nel giudizio risarcitorio da insidia stradale introdotto da Squadrito Flavia – Valore della controversia € 16,000,00 - (art. 4 del D.Lgs n° 50/2016)

Per opportuna divulgazione, ed ai fini della massima conoscibilità da parte dei professionisti iscritti e legalmente esercenti, si trasmette in allegato copia dell'Avviso per manifestazione interesse propeudetica al conferimento di incarico legale da parte del Comune.

Si richiede, a tal fine, la pubblicazione on-line dell'Avviso su apposita sezione visibile del sito degli Ordini c/o, qualora ciò sia possibile, anche la trasmissione telematica, da parte vostra agli indirizzi di posta elettronica di tutti gli avvocati iscritti ai rispettivi Albi.

Come specificato nell'avviso, l'incarico verrà conferito nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4 del D.Lgs n° 50/2016, fra cui appunto, quello di massima pubblicità, trasparenza e rotazione.

Ai fini del rispetto del principio di economicità, nei confronti del professionista scelto l'Ente applicherà i minimi tariffari di cui al D.M. 55/2014, mentre la valutazione comparativa ai fini dell'affidamento dell'incarico verrà condotta sulla base dei criteri espressamente riportati nell'avviso ed avranno riferimento, essenzialmente, ai dati ed elementi rilevabili dal curriculum.

Le istanze di manifestazione di interesse da parte degli avvocati dovranno pervenire al Comune di Venetico **entro le ore 12:00 del prossimo 24/02/2017**

Venetico, li 15/02/2017



IL RESPONSABILE DELL'AREA

(d.ssa Rosaria Romano)

Si allega:

- Copia atto di citazione
- Avviso per manifestazione di interesse da pubblicizzare
- Schema di domanda di manifestazione di interesse all'incarico
- Schema parcella allineata ai minimi tariffari di cui al D.M. n° 55/2014
- Bozza disciplinare di incarico da restituire compilato e firmato



Regione Siciliana

COMUNE DI VENETICO

Città Metropolitana di Messina



Area Amministrativa

Ufficio Segreteria e Contenzioso

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE

(art. 4 D.Lgs n° 50/2016)

IL RESPONSABILE DELL’AREA

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante, fra l’altro, norme per “il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO, in particolare, l’art. 17 del Codice dei Contratti, che espressamente esclude l’applicabilità delle disposizioni del medesimo codice per i servizi legali, ed in particolare, per quelli di rappresentanza e patrocinio, di consulenza, arbitrato e conciliazione o per gli altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 4 del Codice è comunque prescritto che “L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità”

CHE pertanto, pur in mancanza di applicabilità diretta delle disposizioni del Codice degli appalti il conferimento dell’incarico legale va comunque preceduto da idonee procedure atte a garantire il rispetto della massima trasparenza, pubblicità ed imparzialità nell’affidamento;

VISTE le linee di indirizzo enunciate, in particolare, nella deliberazione G.M. n° 10 del 20/01/2017 con la quale, oltre a prevedere la necessità di preventiva pubblicizzazione della necessità di affidamento dell’incarico viene stabilita la soglia minima incompressibile per l’affidamento medesimo che resta fissata, a meno di ipotesi del tutto particolari, ai minimi tariffari calcolati in applicazione diretta del D.M. n° 55/2014;

VISTO l’atto di citazione notificato il 29/12/2016 ad istanza di Squadrito Flavia, con l’avv. Viviana Pergolizzi, ed avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni per il sinistro ai propri danni verificatosi in data 23/06/2015 lungo la Via Officine di Venetico Marina;

AVVISA

che è intenzione del Comune di Venetico procedere all’affidamento ad un libero professionista della prestazione di servizi legali di seguito specificati:

1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Comune di Venetico, Via Roma n° 7, 98040 – Venetico (ME)

Tel. 090/9941030; - Fax 090/9920332

Pec: info@pec.comunevenetico.me.it mail: asa@comunevenetico.me.it

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio da affidare ha ad oggetto: *“Costituzione in giudizio del Comune di Venetico innanzi al Giudice di Pace di Rometta nel giudizio civile per risarcimento danni promosso da Pergolizzi Viviana”*;

3. VALORE DELLA CAUSA

Tribunale da € 5.200,01 ad € 26.000,00

4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

d.ssa Rosaria Romano

5. PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO

Affidamento diretto previa manifestazione di interesse nel rispetto dei criteri di parità di trattamento, economicità, proporzionalità, pubblicità, trasparenza e rotazione previsti dall’art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016,

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono accedere alla procedura di selezione gli avvocati, singoli o associati che siano regolarmente iscritti al relativo Albo professionale in possesso dei requisiti di adeguata professionalità e competenza.

All’atto del conferimento dell’incarico gli aspiranti all’incarico non debbono risultare sospesi o radiati a seguito di disposizione disciplinare emessa dall’ordine di appartenenza e debbono, quindi risultare nel pieno e libero possesso delle prerogative connesse all’esercizio della propria attività professionale.

Costituisce condizione per l’assunzione dell’incarico la contestuale accettazione della convenzione tipo, quivi allegata in bozza e che, previa sottoscrizione del legale interessato, verrà approvata dalla Giunta Municipale in sede di conferimento dell’incarico.

7. TERMINE E MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli avvocati interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse, redatta sul modulo predisposto ed allegato al presente avviso, debitamente firmato, **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24.02.2017 al seguente indirizzo:**

- a mezzo racc. a.r. spedita al **Comune di Venetico**, Via Roma n° 7, c.a.p. 98040 - Venetico (ME)
- per consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Venetico.
- a mezzo Fax al n° 090/9920332
- a mezzo pec all’indirizzo info@pec.comunevenetico.me.it
- mediante mail spedita all’indirizzo asa@comunevenetico.me.it

La manifestazione di interesse dovrà essere indirizzata al Responsabile dell’Area Amministrativa –Ufficio Segreteria e Contenzioso.

Sulla busta o nell’oggetto del messaggio di posta elettronica deve essere scritto il mittente e riportata la dicitura: *“Manifestazione di interesse per l’affidamento di incarico per la prestazione di servizi legali”*.

8. DOCUMENTI A CORREDO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

1) Curriculum vitae, in formato europeo e sottoscritto, contenente specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii;

2) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo l'allegato A), resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445 del 2000, corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, dalla quale risulti:

- l'iscrizione all'Albo Professionale con indicazione della data di prima iscrizione, l'eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove sussistente, e relativa dat;
- il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, comma 1, 2, 4 e 5 lett. c), d), e), f), l) ed m) del D.Lgs. n. 50/2016;
- di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- di accettare le condizioni di cui al disciplinare tipo proposto dall'amministrazione che va restituito debitamente sottoscritto.

Altre informazioni

L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di procedere all'individuazione del professionista anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, ovvero, anche a prescindere da queste in caso di motivata, e/o inderogabile necessità od opportunità e convenienza.

9. CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

Il legale sarà individuato all'esito di una procedura comparativa da esperirsi tra coloro che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti tenendo conto dei criteri di seguito riportati:

- a. foro di competenza della causa da affidare;
- b. capacità professionali in ragione dell'oggetto e del valore della causa risultanti dalle specializzazioni ed esperienze comprovate dal curriculum;
- c. casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi conferiti aventi lo stesso oggetto;
- d. corretta esecuzione di precedenti incarichi affidati;
- e. pari opportunità e principi di rotazione.

10. PUBBLICITA' DEL PRESENTE AVVISO.

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Venetico ed inviato contestualmente agli Ordini professionali di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto e Patti per consentire la massima divulgazione possibile e conseguentemente la massima partecipazione possibile da parte dei professionisti interessati ed in possesso dei requisiti necessari e richiesti dalla presente procedura di consultazione comparativa.

11. TUTELA PRIVACY

Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 2003 si comunica che i dati forniti dai professionisti saranno raccolti presso il Comune, esclusivamente per le finalità di gestione del procedimento e del successivo affidamento e per fini previsti dalla normativa di settore.

Venetico, lì 15/02/2017



IL RESPONSABILE DELL'AREA
(d.ssa *Enzaria Romano*)

Si allega:

- Copia atto di citazione
- Schema di domanda di manifestazione di interesse all'incarico
- Schema parcella allineata ai minimi tariffari di cui al D.M. n° 55/2014
- Bozza disciplinare di incarico da restituire compilato e firmato

ai Responsabile dell'Area Amministrativa

- Ufficio Segreteria e Contenzioso -
del Comune di VENETICO**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZIO LEGALE**

Il/la sottoscritt _____ nat _____ a _____ (____) il _____
 e residente in _____ via _____ n.____
 Codice fiscale _____ P.IVA _____
 Telefono: _____ email _____;
 nella qualità di: _____ (Singolo professionista /
 Rappresentante di studio legale associate

MANIFESTA INTERESSE

al conferimento di incarico legale relative alla "**Costituzione in giudizio del Comune di Venetico innanzi al Giudice di Pace di Messina nel giudizio per risarcimento danni promosso da Squadrito Flavia con atto di citazione notificato il 29/12/2016, giusto avviso esplorativo del 15/02/2017.**

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del DPR 28/12/2000 n°445, ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto.

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità quanto segue:

1. che lo studio associato è formato dai seguenti componenti (* in caso di studio legale associato):

2. di essere iscritto all'Ordine degli Avvocati di _____ dal ____/____/____ con n. _____ (* i dati vanno espressi per ciascun componente in caso di studio legale associato)
3. di essere in possesso di specifica preparazione nei seguenti ambiti di specializzazione: _____ (*i dati vanno espressi per ciascun componente in caso di studio associato);
4. di essere abilitato al patrocinio innanzi alle seguenti giurisdizioni superiori: _____ (* i dati vanno espressi per ciascun componente in caso di studio associato);
5. Di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, comma 1, 2, 4 e 5 lett. c), d), e), f), l) ed m) del D.Lgs. n. 50/2016 (* in caso di studio legale associato il possesso dei requisiti deve essere dichiarato da tutti i componenti);
6. L'assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio dell'attività professionale (* in caso di studio legale associato la dichiarazione deve essere fatta da tutti i componenti);
7. di aver preso visione e di accettare di tutte le norme e prescrizioni contenute nell'allegata convenzione tipo, da approvarsi definitivamente in sede di deliberazione dell'incarico e che, debitamente compilata e sottoscritta viene allegata alla presente per essere restituita all'Ento proponente

Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese nella presente istanza, allega, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DPR n. 445/2000, copia fotostatica del seguente documento valido di identità _____

n. _____ rilasciato da _____
il _____.

_____, li _____

Il Professionista

Allega:

Curriculum vitae in formato europeo

*(*presentato per ciascun componente in caso di studio legale associato).*

Fotocopia documento d'identità valido

(del solo legale rappresentante in caso di studio legale associato).*

**DISCIPLINARE D'INCARICO PER
PRESTAZIONI PROFESSIONALI**
(INCARICO LEGALE)

OGGETTO: Conferimento incarico ad un legale per la costituzione in giudizio del Comune di Venetico innanzi al Giudice di Pace di Messina nel giudizio per risarcimento danni introdotto da Squadrito Flavia.

L'anno duemiladiciassette, addì _____ del mese di _____ con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art.1372 del codice civile;

TRA

il Comune di Venetico, in persona del responsabile dell'Area Amministrativa, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione comunale, in forza della Determinazione Sindacale n. ___ del _____, domiciliata per la carica presso la sede municipale

e

l'avvocato _____, del Foro di _____, con studio professionale in _____, Via _____ (Part. IVA _____)

Premesso

Che il Comune di Venetico intende tutelare i propri interessi e diritti dinanzi al competente organo giurisdizionale secondo quanto indicato nella deliberazione di G.M. n° ___ del _____;

- Che con la citata deliberazione di Giunta Comunale si è definita l'individuazione dell'avvocato cui affidare l'incarico della difesa, autorizzando il legale medesimo rappresentante dell'Ente a sottoscrivere il relativo mandato e demandando, altresì, al Responsabile dell'Area Affari Generali l'adozione di tutti gli atti e dei provvedimenti connessi e consequenziali;

- Che contestualmente è stato approvato il presente schema di disciplinare d'incarico;

- Che è stata altresì impegnata la relativa e preventiva spesa come da prospetto allegato alla deliberazione d'incarico;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il presente di difesa e patrocinio, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1

L'incarico viene conferito per la difesa del Comune nella questione rappresentata e descritta con la deliberazione di G.M. n° ___ del _____;

Art. 2

- Il legale, per l'incarico ricevuto, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e del Regolamento adottato con Decreto del Ministro della Giustizia del 20.07.2012. n. 140, nonché del successivo D.M. n° 55/2014, si impegna ed accetta di percepire un compenso unico forfettario per l'intero grado di giudizio comprensivo di tutte le fasi dell'attività giudiziale (fase di studio della controversia, fase introduttiva del procedimento, fase istruttoria, fase decisoria) onnicomprensivo di diritti, onorari, rimborsi forfettari, spese varie, contributi previdenziali ed IVA se dovuta, (esclusa R.A.) nell'ammontare di **€ 1.656,04** (comprese spese, IVA, CpA e R.A.) sia in caso di soccombenza del Comune, sia in caso di compensazione delle spese operata dal giudice, come da allegato schema di parcella professionale redatto in applicazione dei minimi tariffari di cui al D.M. n° 55/2014 .

Art. 3

Ai sensi dell'art. 2233 del Codice Civile. il professionista riconosce che la misura del compenso stabilito è adeguata all'importanza dell'incarico e al decoro della professione e che l'importo stabilito con la delibera d'incarico costituisce limite massimo invalicabile per la corresponsione dei compensi a fronte dell'attività espletata.

Art. 4

In caso di soccombenza della controparte, con contestuale condanna alle spese di lite, il legale nominato dovrà procedere, senza alcun onere per questo Ente, a recuperare presso la parte soccombente le spettanze liquidate.

In tal caso, le somme recuperate alla controparte soccombente, al netto di quelle relative all'esecuzione del provvedimento giudiziale, verranno ripartite a metà fra l'Ente ed il legale incaricato.

Art. 5

La liquidazione dei compensi avviene in concomitanza con lo svolgimento delle singole fasi individuate dall'allegato al D.M. n° 55/2014

Art. 6

Al legale spetta l'onere di relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati esplicitamente da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

Art. 7

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti. Il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto come valore complessivo massimo nella deliberazione di conferimento dell'incarico. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito dei provvedimenti giurisdizionali. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

Art. 8

L'avvocato incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventualità responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di revocare l'incarico. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art. 9

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletato il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).

Art. 10

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle sole spese sostenute.

Art. 11

Contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare il legale incaricato consegna al Comune copia della polizza per la responsabilità professionale n. _____ in data con la Compagnia di Assicurazioni _____) Agenzia di _____ dell'importo di Euro _____. Il legale si impegna a comunicare al Comune eventuali variazioni di importo assicurato o del nominativo della compagnia assicuratrice che copre il rischio per la responsabilità professionale.

Art. 12

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

Art. 13

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Art.14

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile.

Art. 15

Le eventuali spese inerenti il presente contratto sono a carico dell'incaricato.

Art.16

Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, della tariffa -parte seconda- allegata al D.P.R. n. 131/86. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipula del presente atto è a carico del legale incaricato

Letto, confermato e sottoscritto.

per il Comune di Venetico

il professionista

**Conferimento incarico legale per la costituzione in giudizio del Comune di Venetico
nella causa per risarcimento danni promossa da Flavia Squadrito innanzi al
Giudice di Pace di Rometta**

Scaglione di riferimento da € 5,200 ad € 26.000,00 - art. 5, comma 6°, D.M. n° 55/2014

(Valori di compenso ridotti rispetto al valore medio e comprensivi di spese generali)

Descrizione	spese	compensi
Contributo unificato e marca da bollo iscr. a ruolo		
Compensi (valori minimi comprensivi della voce spese generali)		
1. - fase di studio della controversia		€ 202,50
2. - fase introduttiva		€ 167,50
3. - fase istruttoria (valore medio non decurtato tenuto conto della rilevanza concreta dell'impegno richiesto sulla base delle istanze istruttorie formulate da controparte)		€ 540,00
4. - fase decisoria		€ 355,00
Sub-totale	€ 0,00	€ 1.265,00
spese generali 15%		€ 189,75
Sub-totale	€ 0,00	€ 1.454,75
CpA 4%		€ 58,19
IVA 22%		€ 332,85
TOTALE SPESE E COMPENSI		€ 1.656,04

N.B.: ai sensi dell'art. 11, comma 2°, Capo I° della Legge 140/12 il compenso va liquidato per fasi

L'impegno contabile della spesa va quindi ripartito sul bilancio pluriennale tenendo conto a tal fine che la **fase di studio (1)** e quella **introduttiva** della causa (2) ricadono quanto all'impegno di spesa, nell'anno 2017 mentre la **fase istruttoria (3)** può sicuramente riportarsi all'anno 2016 e quella **finale (4- fase decisoria)** nel 2019

COMPENSI ANNO 2017

Descrizione	spese	compensi
Spese e Compensi (valori minimi comprese spese generali)		
1. - fase di studio della controversia		€ 202,50
2. - fase introduttiva		€ 167,50
Sub-totale	€ 0,00	€ 370,00
spese generali 15%		€ 55,50
Sub-totale	€ 0,00	€ 425,50
CpA 4%		€ 17,02
IVA 22%		€ 97,35
TOTALE SPESE E COMPENSI		€ 484,37

COMPENSI ANNO 2018

Descrizione	spese	compensi
3. - fase istruttoria		€ 540,00
Sub-totale	€ 0,00	€ 540,00
spese generali 15%		€ 81,00
Sub-totale	€ 0,00	€ 621,00
CpA 4%		€ 24,84
IVA 22%		€ 142,08
TOTALE SPESE E COMPENSI		€ 706,92

COMPENSI ANNO 2019

Descrizione	spese	compensi
4. - fase decisoria		€ 355,00
Sub-totale	€ 0,00	€ 355,00
spese generali 15%		€ 53,25
Sub-totale	€ 0,00	€ 408,25
CpA 4%		€ 16,33
IVA 22%		€ 93,41
TOTALE SPESE E COMPENSI		€ 464,74

Avv. Viviana Pergolizzi
via Nino Bixio 89
98123 messina
avv.vivipergoli@pec.giuffre.it
tel 090.696757 – fax 090.691697

COPIA

GIUDICE DI PACE DI MESSINA

ATTO DI CITAZIONE

La sig.ra Flavia Squadrito, nata a Spadafora il 4.12.1963, C.F. SQDFLV63T441881P e residente in Venetico alla via Nauoloco n. 21, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti spillata al presente atto dal sottoscritto procuratore e difensore Avv. Viviana Pergolizzi (CF: PRGVVN77E54F158Z), con lei elettivamente domiciliata in Messina, alla via Nino Bixio, 89 e che dichiara insieme al proprio difensore di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a mezzo fax al seguente n. 090.696757, oppure a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: avv.vivipergoli@pec.giuffre.it;

-attrice-

CONTRO

Comune di Venetico in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Via Roma, Venetico (ME)

-convenuto

ESPONE E DEDUCE IN FATTO ED IN DIRITTO

In data 23/06/2015, alle ore 10,45 circa, la sig.ra Flavia Squadrito, mentre percorreva il marciapiede posto sul lato sinistro della via delle Officine in Venetico, direzione ME-PA, pressappoco di fronte allo Spaccio Alimentare, a causa del dissesto in cui versava la suddetta area pedonabile inciampava su di una delle mattonelle rialzate rispetto al piano di calpestio e rovinava in terra.

-In esito alla caduta, la sig.ra Squadrito, riportando una lesione all'arto inferiore sinistro, non riusciva a rimettersi in piedi e veniva pertanto soccorsa dalla sig.ra Antonina Tonarelli e dal sig. Salvatore Fresina, che si trovavano sul marciapiede opposto.

29 DIC 2016

14587

Condotta al pronto soccorso, alla sig.ra Squadrito veniva diagnosticata una distorsione all'arto inferiore sinistro con distacco di frammento osseo dell'astragalo e le veniva applicato stivaletto gessato con prognosi di giorni 18 e prescritta terapia fino al 14.07.2015 (doc. 1).

In data 24.07.2015 a mezzo del sottoscritto procuratore l'odierna attrice inviava al Comune di Venetico, lettera raccomandata, avente ad oggetto denuncia sinistro- richiesta di risarcimento danni che veniva protocollata dall'Ent con n. 6695 del 4/08/2015.

Il Comando della Polizia Municipale, e per esso gli Ispettori Priscoglio e Crea, che hanno raccolto la denuncia di sinistro (doc. 2), riscontravano la suddetta missiva, con nota (doc. 3)nella quale rilevavano che, *il marciapiede in questione risultava dissestato ed era stato segnalato diverse volte in passato all'U.T.C. per il ripristino* e concludevano che. *"essendo la sig.ra Squadrito residente in Venetico e che conosceva quella strada, probabilmente con una maggiore prudenza e attenzione si sarebbe potuto evitare il danno"*

Il 14.07.2015 alla deducente veniva rimosso lo stivaletto gessato (doc. 4) e applicato tutore per 20 gg (doc. 5) ed iniziava un ciclo di FKT. Il 23.09.2015 (doc. 6) si sottoponeva a controllo ortopedico presso il poliambulatorio ASP di Barcellona Pozzo di Gotto (doc. 7) ove veniva consigliata RMN al piede sinistro, esame che la sig.ra Squadrito eseguiva in data 16.10.2015 presso il poliambulatorio ASP 5 di Messina (doc. 8), da cui risultava una lesione del legamento peroneo-astalgico anteriore con versamento articolare. Seguiva ulteriore periodo di terapia medica e fisica. In data 28.01.2016 la sig.ra Squadrito si recava per visita di controllo ortopedico presso il Poliambulatorio ASP di Milazzo in cui le veniva prescritto ciclo di FKT riabilitativa e veniva dichiarata clinicamente guarita con postumi.

Ad oggi, l'attrice non ha recuperato la normale funzionalità del piede sinistro, presentando una sintomatologia, che sicuramente è da definire invalidante, nella misura in cui la sig.ra Squadrito non può stazionare in piedi per un tempo prolungato, in quanto l'arto comincia immediatamente a dolerle, così come non può percorrere a piedi tragitti medio-lunghi, in quanto la sintomatologia da subito si manifesta nei suoi diversi aspetti (edema, impotenza funzionale, congestione vascolare). Un quadro patologico che fa intendere quali siano i disagi che l'attrice patisce giornalmente, sia come sofferenza fisica (dolore), sia come limite al normale svolgimento della vita quotidiana (fare la spesa, cucinare, fare spostamenti a piedi per raggiungere i luoghi di destinazione o fare una semplice passeggiata). Ma vi è di più, il corteo sintomatologico, si acuisce la notte accompagnandosi a gravi limitazioni funzionali e parestesie. Ne consegue che anche la qualità del sonno della sig.ra Squadrito è alterata dai postumi residuati alla stessa a seguito dell'occorso, compromettendone la salute psico-fisica.

La sig.ra Squadrito ritenendo che il danno patito sia ascrivibile alla mancata segnalazione da parte del Comune della zona pedonabile dissestata e pertanto imputabile del Comune di Venetico, spediva all'Ente, a mezzo raccomandata ar del 27.05.2016, invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex artt. 2 e 3 D.L. 132/2014, (doc. 4). Il Comune di Venetico riceveva l'invito in data 1 giugno 2016, ma non faceva seguire alcuna risposta.

Il Comune di Venetico è responsabile dell'accadimento e non può dare prova diversa, non avendo provveduto a mettere in sicurezza il tratto dissestato. Le dichiarazioni degli Ispettori di Polizia Municipale sigg. Priscoglio e Crea, dimostrano anzi, con assoluta certezza, che il Comune di Venetico era ben a conoscenza che quel marciapiede fosse dissestato e necessitasse di opere di

manutenzione, tanto è che *in passato era stato segnalato diverse volte dal Comando di Polizia Municipale all'UTC, per il ripristino.*

L'amministrazione comunale, dunque, consapevole della situazione di pericolo in cui i cittadini potevano incorrere, non ha fatto nulla né per riparare il tratto di strada in cui si è verificato l'incidente, né ha provveduto alla messa in sicurezza dello stesso con idonea recinzione e/o segnalazione.

Stante la suesposta dinamica del sinistro, ai sensi dell'art. 2051 c.c., appare inconfutabile la responsabilità del Comune di Venetico, ente proprietario della strada.

La Suprema Corte, con giurisprudenza oramai costante, è andata affermando l'assunto in forza del quale: **"Allorquando invochi la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. contro una Pubblica Amministrazione in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale, il danneggiato non è onerato della dimostrazione della verifica del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente – come di regola per l'invocazione della suddetta norma – dell'evento dannoso e del nesso causale fra la cosa e la sua verifica"** (Corte di Cassazione - Sezione III civile - Sentenza 2004 n.19653 e Cass. civ. Sez. III Sent., 19 novembre 2009, n. 24419, Cassazione Civile - Sez. Terza, Sent. n. 20754 del 28.09.2009).

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata nello stesso senso con ordinanza del 5.0.2016 n. 17625, ribadendo che l'unica possibilità per il custode, di esimersi dalla responsabilità, è costituita dalla prova del fortuito, della sussistenza di un evento esterno ed imprevedibile, che sia in grado di escludere il nesso eziologico tra cosa e danno, interrompendo il processo eziologico di determinazione del danno e dando inizio ad una

diversa ed autonoma sequenza causale. Esclusa la sussistenza del fortuito, il cui onere probatorio è a carico dell'amministrazione convenuta, e pacificamente provato il collegamento eziologico tra la cosa in custodia ed il danno cagionato, non vi è ragione per respingere la domanda di risarcimento proposta dal danneggiato.

Anche la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 156 del 1999 ha ritenuto la P.A. responsabile nei confronti dei privati per difetto di manutenzione delle strade, allorquando non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi, a tale stregua venendo a **"superare il limite esterno della propria discrezionalità, con conseguente sua sottoposizione al regime generale di responsabilità dettato dall'art. 2043 c.c."**

Con detta decisione della Corte Costituzionale, i giudici di legittimità sono pervenuti ad escludere anzitutto l'"automatismo" interpretativo, secondo cui la ricorrenza della caratteristiche a) della demanialità o patrimonialità del bene, b) dell'uso diretto della cosa, c) dell'estensione della medesima è da ritenersi idonea ad automaticamente escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c.. Da ciò ne deriva che la responsabilità ex art. 2051 c.c. trova applicazione nei confronti della P.A., non solo nelle ipotesi in cui essa svolge una determinata attività sulla strada in custodia, ma ogniqualvolta non è ravvisabile l'oggettiva impossibilità dell'esercizio del suo potere di controllo sulla stessa a causa della notevole estensione del bene e del relativo uso generale da parte dei terzi. È da tale responsabilità la P.A. può liberarsi solamente fornendo la prova del fortuito.

Orbene, nel caso di specie, la presenza del nesso di causalità tra il dissesto del manto stradale causato da mattonelle rialzate ed il verificarsi dell'evento

dannoso appare pienamente provata, anche documentalmente, nonché desumibile in via immediata e diretta alla luce dei più elementari principi di causalità materiale. Non può d'altro canto, fondatamente negarsi la sussistenza del nesso eziologico tra i danni subiti dalla sig.ra Squadrito e la circostanza che la medesima sia rovinosamente caduta per la presenza del dissesto del marciapiede.

Pertanto, l'onere probatorio incombente sull'odierna attrice va ritenuto pienamente assolto, sebbene l'istante si riserva di dimostrare il nesso eziologico tramite la prova per testi con i sigg. Tonarelli Antonina e Frisina Salvatore, presenti al momento dell'incidente e che hanno prestato un primo soccorso alla odierna attrice.

Infine, in via del tutto subordinata, anche quando si volesse seguire l'orientamento minoritario, la pretesa risarcitoria avanzata dalla sig.ra Squadrito è da considerarsi parimenti fondata, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. laddove, l'ulteriore onere probatorio avente ad oggetto la colpa del Comune di Venetico, posto per l'appunto dall'art. 2043 c.c., non può che ritenersi pienamente assolto da questa difesa. L'odierno convenuto, infatti, oltre a non aver garantito il buono stato di manutenzione del manto stradale, ha, altresì, come sopra dedotto, colposamente omissso di segnalare lo stato di pericolo presente nel marciapiede ove si è verificato il sinistro; stato di pericolo pienamente confermato dagli agenti della Polizia Municipale.

TUTTO CIÒ DEDOTTO

in fatto ed in diritto, la sig.ra Flavia Squadrito come sopra rappresentata e difesa

CITA

Il Comune di Venetico, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Venetico, Via Roma, a comparire davanti al Giudice di Pace di Messina. Giudice designando all'udienza che si terrà il 13.03.2017, ore e locali di rito, con invito al convenuto a costituirsi nei modi e nei termini di cui all'art. 319 c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c e che non comparendo si procederà in sua contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito, *contumariis reiectis*, così provvedere:

1) Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Comune di Venetico, in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 16.000,00 - comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute - ovvero della somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge.

2) in via istruttoria ammettere prova per testi con i testi Antonina Tonarelli e dal sig. Salvatore Fresina seguenti circostanze:

ai Vero o no, che in data 23.06.2015 la sig.ra Flavia Squadrito mentre percorreva il marciapiede posto sul lato sinistro della via delle Officine in Venetico, direzione ME-PA, pressappoco di fronte allo Spaccio Alimentare, a causa del dissesto in cui versava la suddetta area pedonabile inciampava su di una delle mattonelle rialzate rispetto al piano di calpestio e rovinava in terra:

b) *Vero o no*, che a causa della caduta la sig.ra Squadrino riportava la lesione dell'arto inferiore sinistro e che non riusciva ad alzarsi;

c) *Vero o no*, che la sig.ra è stata soccorsa per rimettersi in piedi;

d) *Vero o no*, che il tratto del marciapiedi dissestato non era né recintato, né segnalato;

3) disporre CTU medico legale sulla persona della sig.ra Flavia Squadrino al fine di valutare natura ed entità delle lesioni subite in conseguenza del sinistro.

4) Con vittoria di spese, compensi ed onorari di giudizio. Con riserva di integrare la lista testi, nonché di meglio argomentare, dedurre e provare anche alla luce delle avverse difese, nei termini di legge.

Insieme all'atto di citazione notificato, viene depositato fascicolo contenente i seguenti documenti:

1) referto pronto soccorso del 14.07.2015;

2) verbale Polizia Municipale del 28.08.2015.

3) relazione Vigili Urbani 1.09.2015;

4) invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita;


5) relazione medico-legale dott. Sergio Trimboli;

6) foto luogo del sinistro;

7) fatture.

Il sottoscritto procuratore, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e successive modifiche dichiara che il valore del presente procedimento ai fini del contributo unificato è pari a €. 16.000,00.

Messina 20.12.2016

Avv. Viviana Pergolizzi



PROCURA

Io sottoscritta Flavia Squadrito, nata il 4/12/1963, cod. fisc. SQDFLV63T441881P, residente in Venetico (ME) alla via Nauloco, 21 conferisco all'Avv. Viviana Pergolizzi del Foro di Messina mandato di rappresentarmi e difendermi - in ogni fase e grado - nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Messina, contro il Comune di Venetico. Dichiaro di essere stata informata ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.lgs n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché ai sensi dell'art. 2, comma 7, D.L. 132/2014, come convertito dalla legge 162/2014, di ricorrere alla possibilità della convenzione di negoziazione assistita dagli art. 2 e segg. del citato decreto legge. Resa edotta, e chiaramente informata dei miei diritti ex D.lgs 196/03 e che il trattamento dei dati avverrà solo ed esclusivamente in esecuzione al mandato di cui sopra, presto il completo ed informato consenso, coerentemente con le previsioni del combinato disposto degli artt. 13 e 23 D.lgs. 196/03, all'utilizzo ed al trattamento dei miei dati personali.

Conferisco al nominato procuratore ogni più ampio potere di legge, nessuno escluso ed eleggo domicilio presso il suo studio in Messina, alla via Nino Bixio, n. 89.

Messina 12/11/2016

Flavia Squadrito



vera la firma sopra apposta

Avv. Viviana Pergolizzi

